

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del Direttore generale del Tesoro, con la quale il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 398/2003;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n. 102226 con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 19 dicembre 2017 con regolamento 21 dicembre 2017;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 22 dicembre 2016, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 19 dicembre 2017 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

BTP 3,50% 1° giugno 2018 cod. IT0004907843 per nominali € 351.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 101,802;

CCTeu 1° novembre 2018 cod. IT0004922909 per nominali € 1.340.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 101,767;

CTZ 28 dicembre 2018 cod. IT0005221285 per nominali € 125.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 100,397;

BTP 0,05% 15 ottobre 2019 cod. IT0005217929 per nominali € 409.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 100,618;

BTP 0,35% 15 giugno 2020 cod. IT0005250946 per nominali € 1.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 101,140.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto effettuata il 19 dicembre 2017, è la seguente:

	Importo nominale in circolazione
BTP 3,50% 02.04.2013/01.06.2018 (IT0004907843)	18.499.649.000,00
CCTeu 01.05.2013/01.11.2018 (IT0004922909)	10.286.159.000,00
CTZ 29.11.2016/28.12.2018 (IT0005221285)	12.980.000.000,00
BTP 0,05% 15.10.2016/15.10.2019 (IT0005217929)	14.207.500.000,00
BTP 0,35% 18.04.2017/15.06.2020 (IT0005250946)	15.882.720.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08736

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2017.

Riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale annualità 2017.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93 del 2016»;


Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);



Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali sarebbe stata nel 2016 pari a 12.589.741,00 milioni di euro, non sufficienti

a coprire gli oneri connessi agli interventi che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni;

Ritenuto quindi, che le risorse stanziata in legge di stabilità a decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione non comprende le quote afferenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017)»;


Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali» per l'annualità 2017 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», Missione 3(24)- Programma 3.2 (24.12) - Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali» - Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale»;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammontava complessivamente ad € 311.553.204,00;

Vista l'intesa raggiunta il 23 febbraio 2017 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, secondo la quale tali regioni contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle norme citate della legge di stabilità 2016 anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle regioni per un ammontare pari a 485,2 milioni di euro, in tal modo riducendo lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali ad euro 99.762.949,94;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare l'art. 73, comma 1, secondo cui «a decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore (as-



sociazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», per complessivi 21,96 milioni di euro, in tal modo riducendo lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali ad euro 77.802.949,94»;

Visto il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, attuativo della legge 15 marzo 2017, n. 33, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali», che, all'art. 7, comma 8, stabilisce che «al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne l'operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2018, mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» per complessivi € 77.802.949,94, e alle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3550 «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» per complessivi € 212.000.000,00, secondo il piano di riparto nelle tabelle allegate, da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 21 settembre 2017 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:

a) «Rete della protezione e dell'inclusione sociale»: la Rete di cui all'art. 21, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

b) «Piano sociale nazionale»: il Piano, elaborato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, quale strumento programmatico dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

c) «Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà»: il Piano, elaborato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, quale strumento programmatico dell'utilizzo delle risorse della quota destinata ai servizi territoriali del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

d) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

e) «SIUSS»: il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, di cui all'art. 24, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Art. 2.

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2017, ammontanti a € 77.802.949,94 sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) Somme destinate alle regioni	€ 64.963.236,94
b) Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	€ 12.839.713,00
TOTALE	€ 77.802.949,94

2. Le risorse per l'annualità 2017 destinate alle regioni per le finalità di cui all'art. 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, nonché finalizzate a permettere una adeguata implementazione del reddito di inclusione (ReI) e a garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono complessivamente pari a € 276.963.236,94 e individuate dalle seguenti:

a) le risorse di cui al comma 1, lettera a)	€ 64.963.236,94
b) le risorse di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147	€ 212.000.000,00
TOTALE	€ 276.963.236,94

3. Nelle more dell'adozione del Piano sociale nazionale, i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2017 delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono basati sugli indicatori utilizzati per il riparto 2016, di cui alla Tabella 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 ottobre 2016. Le quote percentuali di riparto in tal modo individuate sono riportate nella colonna A della Tabella 2 del presente decreto.

4. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2017, di cui al comma 1, è riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto delle risorse destinate alle regioni per l'annualità 2017, di cui al comma 2, è ottenuto secondo i criteri di cui al comma 3 e riportato nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A.

6. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo



nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

Programmazione regionale e monitoraggio

1. Nelle more della costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonché del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualità 2017, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 ottobre 2016, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1 «Servizi per l'accesso e la presa in carico» e 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'avvio del ReI, richiesto a far data dal 1° dicembre 2017. Al rafforzamento dei servizi per l'accesso, la valutazione e la presa in carico dei beneficiari del ReI e degli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è comunque assicurata priorità di utilizzo delle risorse complessivamente destinate alle regioni al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

3. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse complessivamente attribuite a ciascuna regione sulla base della Tabella di cui all'allegato 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione.

4. Nelle more dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonché del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, le regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

5. Nelle more della piena realizzazione del SIUSS, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti del-

le loro competenze, ad assicurare il monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse di cui al presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), secondo le modalità stabilite con accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 dicembre 2014, n. 206.

6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4.

P.I.P.P.I.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonché all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni e delle province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse già destinate al programma P.I.P.P.I. sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 23 novembre 2017

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 2291

Tabella 1

RIPARTO GENERALE DELLE RISORSE FINANZIARIE AFFERENTI
AL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNUALITÀ 2017


Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 77.802.949,94
Fondi destinati alle regioni	€ 64.963.236,94
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 12.839.713,00



Tabella 2

Riparto tra le Regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

REGIONI	Quote percentuali regionali (Col. A)	Risorse complessivamente destinate alle Regioni ai sensi dell'art. 2, co. 2 (Col. B)	di cui a valere sui seguenti Fondi:	
			FNPS	Fondo Povertà
Abruzzo	2,49	6.896.384,60	1.617.584,60	5.278.800,00
Basilicata	1,25	3.462.040,46	812.040,46	2.650.000,00
Calabria	4,18	11.577.063,30	2.715.463,30	8.861.600,00
Campania	10,15	28.111.768,55	6.593.768,55	21.518.000,00
Emilia Romagna	7,2	19.941.353,06	4.677.353,06	15.264.000,00
Friuli Ven. Giulia	2,23	6.176.280,18	1.448.680,18	4.727.600,00
Lazio	8,75	24.234.283,23	5.684.283,23	18.550.000,00
Liguria	3,07	8.502.771,37	1.994.371,37	6.508.400,00
Lombardia	14,39	39.855.009,80	9.348.209,80	30.506.800,00
Marche	2,69	7.450.311,07	1.747.511,07	5.702.800,00
Molise	0,81	2.243.402,22	526.202,22	1.717.200,00
Piemonte	7,3	20.218.316,30	4.742.316,30	15.476.000,00
Puglia	7,1	19.664.389,82	4.612.389,82	15.052.000,00
Sardegna	3,01	8.336.593,43	1.955.393,43	6.381.200,00
Sicilia	9,35	25.896.062,65	6.074.062,65	19.822.000,00
Toscana	6,67	18.473.447,90	4.333.047,90	14.140.400,00
Umbria	1,67	4.625.286,06	1.084.886,06	3.540.400,00
Valle d'Aosta	0,29	803.193,39	188.393,39	614.800,00
Veneto	7,4	20.495.279,53	4.807.279,53	15.688.000,00
TOTALE	100,00	276.963.236,94	64.963.236,94	212.000.000,00



MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA) ¹	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA) ²	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) ³
1 SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO ⁴			
	PRESA IN CARICO ⁵			
	PRONTO INTERVENTO SOCIALE ⁶			
2 SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁷			
	SERVIZI PROSSIMITA' ⁸			
3 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ⁹			
	CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI ¹⁰			
4 SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA' ⁷	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' ¹¹			
5 MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ¹²			
	MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ¹³			

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti

3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.

5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc.

6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale

7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.

9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.

11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.

12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.

17A08703



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° dicembre 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bio 7 S.r.l.», in Castelvetro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d*), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2015 con il quale il laboratorio Bio

7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), Via Migliorara n. 5/C, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 novembre 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 settembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), Via Migliorara n. 5/C, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 ottobre 2021 data di scadenza dell'accreditamento.


Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bio 7 S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.



3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° dicembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2015
Anidride Solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01B- R2009 p.to 4.2

17A08672

DECRETO 4 dicembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche pro-

tette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1175 della Commissione del 30 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 314 del 1° dicembre 2009 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;

Visto il decreto del 5 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 170 del 23 luglio 2011, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Aglio Bianco Polesano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano»;

Visto il decreto del 22 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 27 luglio 2017, prot. n. 57338 con la quale il Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile anche per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la comunicazione ministeriale del 28 luglio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP, ivi incluse quelle relative all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 novembre 2017, prot. Mipaaf n. 84499;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP nella nuova versione registrata ad Adria, in data 21 settembre 2017, al numero 1914, serie 1T, con atto a firma del Notaio Maria Chiara Guzzon;

